

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Sezione 2 Ingresso</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>5</b>

# 1 Sezione 2 Ingresso

- 207 L'ingresso menziona la norma che fonda la competenza dell'Assemblea federale (competenza organica; nell'esempio seguente si tratta dell'art. 172 cpv. 2 Cost.), la disposizione materialmente pertinente (nell'esempio seguente si tratta dell'art. 51 Cost.) e i materiali legislativi.

Esempio:

**Decreto federale  
che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone  
di Lucerna**

del 12 giugno 2008

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008<sup>2</sup>,  
*decreta:*

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2008 1201

→ [FF 2008 5087](#)

- 208 Nell'ingresso dei decreti annuali concernenti il preventivo o il consuntivo si menzionano gli articoli 126 e 167 Cost. (cfr. ad es. [FF 2010 973](#)).
- 209 Nell'ingresso dei *decreti che stanziavano crediti (decreti di stanziamento)* si menzionano i fondamenti giuridici seguenti:
- l'articolo 167 Cost., che fonda la competenza dell'Assemblea federale di decidere le spese della Confederazione (competenza organica generale);
  - se del caso, le norme concernenti lo stanziamento di crediti nel settore in questione, ossia le disposizioni di legge che incaricano l'Assemblea federale di stanziare i crediti interessati mediante decreto federale semplice e sotto forma di determinati strumenti finanziari (ad es. limite di spesa o credito d'impegno).

Esempio:

**Decreto federale  
concernente il finanziamento delle misure di politica economica  
e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo**

dell'8 dicembre 2008

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup> sulla cooperazione  
allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 974.0

<sup>3</sup> FF 2008 2535

→ [\\*FF 2009 403](#)

Nell'ingresso dei decreti di stanziamento non si menzionano invece le basi legali che autorizzano la Confederazione ad accordare aiuti finanziari o indennità (norme in materia di sussidi, come ad es. l'art. 4 della legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università [[RU\\_2000\\_948](#)]).

# Indice

## - 2 -

207 3

208 3

209 3

## - D -

decreti federali (struttura formale) 3

decreti federali (tipi di) 3

## - I -

ingresso 3